

069008 Si avvicina la scadenza per le imprese per trasmettere la comunicazione sugli incentivi 06901

Entro il 30 l'invio dei dati al Mise

Ma ritardi e omissioni non pregiudicano le agevolazioni

DI FRANCESCO LEONE

Entro il 30 novembre le imprese che hanno fruito di taluni incentivi dovranno inviare l'apposita comunicazione al Mise (ora, Ministero delle imprese e del made in Italy), introdotta dalla legge n. 169/2019, ai commi 191, 204 e 214, rispettivamente per gli investimenti effettuati ai fini del: i) credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B, della legge n. 232/2016, ii) credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica e iii) credito d'imposta per la formazione 4.0.

Il 16 ottobre 2021 erano stati resi pubblici i decreti direttoriali che approvavano i modelli per poter comunicare i dati e le informazioni concernenti i tre incentivi sopra citati. Lo scorso anno, per gli investimenti effettuati nel 2020, la scadenza per la trasmissione dei modelli era fissata al 31 dicembre 2021. Ora, a partire dagli investimenti 2021, l'adempimento entra "a regime" e quindi va rispettata la scadenza ordinaria, identificata nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti agevolati. Per gli investimenti effettuati nel 2021, i soggetti "solari" dovranno trasmettere le comunicazioni entro il termine di presentazione del modello redditi 2022, cioè entro il 30 novembre 2022.

Come chiarito nei decreti direttoriali, il mancato invio del modello non ha effetti in sede di controllo sulla corretta applicazione della disciplina agevolativa. Lo stesso do-

vrebbe valere in caso di erronea compilazione del modello. L'adempimento risulta essere, quindi, sostanzialmente volontario. Va da sé che quindi la trasmissione può avvenire dopo la scadenza del 30 novembre, senza effettive conseguenze.

Il modello di comunicazione deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e deve essere trasmesso in formato elettronico esclusivamente tramite pec agli indirizzi indicati nei predetti decreti (benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, cirsid@pec.mise.gov.it e formazione4.0@pec.mise.gov.it).

La non obbligatorietà della comunicazione e l'assenza di sanzioni ridimensiona eventuali discussioni circa i dubbi legati alla compilazione dei modelli.

Ricordando che non vanno comunicati gli investimenti in beni strumentali ordinari, per i beni strumentali 4.0 devono essere comunicati gli investimenti effettuati nel 2021, così intendendo quelli per i quali entro tale data sono soddisfatti i principi di certezza di cui all'art. 109, comma 1 e 2, del Tuir. Non devono essere, pertanto, comunicati gli investimenti "prenotati" entro il 31/12/2021, che sono stati effettuati nel 2022. Dall'altro canto, ai fini della tempistica, risulta irrilevante anche il momento di interconnessione dei beni. Ciò significa che devono essere comunicati gli investimenti certi nel 2021 anche se interconnessi nel 2022 e non quelli interconnessi nel 2021 ma effettuati precedentemente. Qualche incertezza emerge su come comunicare gli investimenti, solo teoricamente agevolabili, effettuati nel 2021 e ancora sub iudice sul-

la parte tecnica, cioè sostanzialmente ancora in attesa di essere valutati con riferimento alla sussistenza dei requisiti tecnologici complessivi richiesti dalla normativa.

Altra situazione incerta è quella legata alla comunicazione relativa al credito ricerca e sviluppo in presenza di credito identificato in ritardo, rispetto al periodo di riferimento degli investimenti. Si pensi ad un credito R&S relativo al periodo d'imposta 2020 e determinato nel 2022, per il quale è stata presentata, ad esempio, nel mese di settembre 2022, la relativa dichiarazione integrativa. Dato che la comunicazione va trasmessa entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, trattandosi di investimenti 2021, il termine dovrebbe essere legato al modello redditi 2021 e, quindi, nel caso di specie, alla data di presentazione della dichiarazione integrativa del modello redditi 2021 (nell'esempio: settembre 2022). Tuttavia, per quanto sopra espresso, qualora fosse corretta questa ricostruzione e quindi il contribuente non avesse rispettato la giusta scadenza di trasmissione, potrà effettuarla in ritardo entro il 30 novembre, senza sanzioni e senza conseguenze particolari.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1739

